

Comune di Bordighera

Provincia di Imperia

S T A T U T O

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Autonomia statutaria

1. La Città di Bordighera, ordinata in Comune, è autonoma secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica ed i principi generali dell'ordinamento e, sulla base dello statuto, esercita le funzioni proprie e quelle attribuitele dallo Stato e dalla Regione. Tutela la propria denominazione nell'ambito delle garanzie costituzionali, fondando le sue radici nello spirito e sui principi degli atti notarili del 2 settembre 1470 di fondazione della Città e 21 aprile 1686 di costituzione della "Magnifica Comunità degli Otto Luoghi".

Articolo 2

Territorio, sede e segni d'identificazione

1. Il territorio della Città di Bordighera comprende l'abitato del capoluogo e le frazioni di Borghetto S. Nicolò e Sasso. Confina con i comuni di Vallecrosia, Vallebona ed Ospedaletti.
2. La sede comunale è il palazzo Garnier e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio.
3. La Città di Bordighera ha il proprio stemma ed il proprio gonfalone. Lo stemma del Comune, autorizzato con decreto reale del 7 febbraio 1929, è così descritto: "di rosso, all'albero di pino nodrito su pianura erbosa, il tutto al naturale, sinistrato da un leone d'oro rampante contro l'albero, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune, sotto il quale è riportato il nome del Comune". Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato al Comune, che ne disciplina l'utilizzo con apposito regolamento.

Articolo 3

Finalità

1. La Città di Bordighera rappresenta in via generale i propri cittadini e cura gli interessi della comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione di tutti gli interessati all'azione amministrativa.
2. Promuove nella sua azione l'attuazione del principio delle pari opportunità, senza differenze di sesso, razza o religione e di ogni altra condizione personale o stato sociale.
3. Favorisce il diritto allo studio e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute dei propri amministrati. A tal fine attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Opera per la realizzazione di efficaci servizi di assistenza sociale, rivolti alla particolare tutela delle categorie disagiate, dell'infanzia, degli anziani e dei disabili.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo del mare e delle sue bellezze, nonché, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il Comune valorizza la conservazione e lo sviluppo del patrimonio faunistico ed arboreo con particolare riferimento ai palmizi, agli uliveti ed alle piante esotiche e tipiche della zona.
3. Tutela inoltre, il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone - nei limiti delle proprie competenze - il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il recupero del patrimonio culturale ed artistico, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il Comune, nell'ambito delle leggi vigenti, partecipa e favorisce le iniziative di cooperazione particolarmente con le Comunità delle Alpi Marittime.
3. Incoraggia e sostiene la pratica dello sport nelle sue più corrette e formative manifestazioni; favorisce il turismo, in special modo quello tradizionale della città di Bordighera.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune asseconda l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, sportive e del tempo libero. Promuove la creazione di idonee strutture e ne assicura l'utilizzazione agli enti, organismi ed associazioni.
5. I criteri di concessione ed i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dall'apposito regolamento che dovrà altresì prevedere la partecipazione degli enti, organismi ed associazioni utenti alle spese di gestione, fatta salva l'eventuale gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti utenti, da specificare preventivamente nel regolamento.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti agro-floricoli, turistici, commerciali e artigianali.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani e nel rispetto delle normative urbanistiche.
3. Attua, nei limiti della propria competenza, un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante.
4. Il Comune valorizza il ripristino dei percorsi agroturistici e si impegna per la realizzazione di opere atte a razionalizzare la viabilità.
5. Nell'ambito del servizio di protezione civile, appronta idonei strumenti di prevenzione e di pronto intervento per fronteggiare le pubbliche calamità.
6. Il Comune esercita, a mezzo degli appositi uffici e servizi comunali, il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, secondo le leggi dello Stato e della Regione Liguria.
7. Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza ed esercita funzioni di polizia locale attraverso il corpo di polizia municipale con la collaborazione delle altre forze dell'ordine.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Attraverso lo strumento della pianificazione il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità ed efficacia del servizio a tutela del consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale.
3. Incoraggia lo sviluppo delle attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle infrastrutture e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Promuove lo sviluppo delle attività agro-floricole favorendo anche l'applicazione delle nuove tecnologie.
5. Tutela il patrimonio del civico acquedotto assicurandone la funzionalità e lo sviluppo e l'utilizzazione di tutte le sorgenti del territorio.
- 5 bis. Il comune riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. La gestione del servizio idrico è servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua".
6. Promuove ed asseconda, infine, forme associative e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Allo scopo di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, sportive, professionali e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi costituzionali.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, curando - a tal fine - l'istituzione ed il funzionamento di mezzi e strumenti idonei.

TITOLO II

L 'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 11

Il consigliere comunale

1. Il consigliere comunale rappresenta tutti i cittadini senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione competono le indennità previste dalla legge.
2. I consiglieri comunali, gli assessori ed il sindaco sono garantiti da copertura assicurativa nell'esercizio della loro funzione.

Articolo 12

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali nell'esercizio delle proprie funzioni rispondono del proprio comportamento, hanno il dovere d'intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari formalmente istituite delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a due sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti.
3. Accertata l'assenza di cui al comma precedente, il sindaco comunica al consigliere interessato

l'avvio del procedimento di decadenza, con l'invito a far valere le eventuali cause giustificative entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine, il consiglio comunale delibera in via definitiva a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 13

Poteri del consigliere

1. Il consigliere ha iniziativa nei limiti previsti dalla legge e l'esercita con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento del consiglio. Può presentare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici e servizi del Comune tutte le notizie ed informazione utili o necessarie all'espletamento del mandato.
3. Nel casi specificatamente determinati dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

Articolo 14

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale sono regolamentate dalle leggi in vigore.

Articolo 15

Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere comunale che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco che sono stati proclamati consiglieri; a parità di cifra, sono esercitate dal più anziano di età.
2. In caso di assenza od impedimento del presidente o del vicepresidente del consiglio comunale, la presidenza del consiglio stesso viene assunta dal consigliere anziano.

Articolo 16

Gruppi consiliari

1. E' data facoltà ai consiglieri comunali di riunirsi in gruppi consiliari, costituiti a norma di regolamento.
2. Nel limiti delle disponibilità dell'ente, ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze - anche comuni - dei vari gruppi e la loro consistenza numerica.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo, disciplinandone le funzioni e le competenze.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 17

Funzioni e poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale e ne cura e tutela gli indirizzi generali; determina l'indirizzo amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente assegnate dalle leggi dello Stato e dalla Regione, nonché dal presente statuto.
3. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza giudiziaria ai consiglieri, agli assessori, al sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allo espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.

Articolo 18

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data della sua elezione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettivo. Il documento resta depositato nella segreteria comunale, a libera visione di tutti i consiglieri, per la durata di giorni 10. Nello stesso termine ciascun consigliere o gruppo consiliare può presentare emendamenti. Del predetto deposito viene data comunicazione senza ritardo a tutti i consiglieri. I termini del deposito e per la presentazione degli emendamenti decorrono dal momento della comunicazione. Il consiglio comunale approva il documento a maggioranza dei voti validi.
2. Sulla base della relazione della giunta comunale, annualmente il consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, verifica l'attuazione delle linee programmatiche.

Articolo 19

Le commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti per tutta la durata del consiglio stesso, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari, realizzata mediante voto plurimo.
2. Spetta al regolamento stabilire il numero delle commissioni consiliari, le modalità di nomina, la competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, determinando le fasi di audizione delle forze sociali ed economiche maggiormente rappresentative.
3. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli altri servizi ed uffici del Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di collaborazione sia alla predisposizione che all'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
4. Alle richieste delle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle loro riunioni del Sindaco, degli assessori e dei dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.
6. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto quando non ne sono componenti.
7. Le commissioni sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 20

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo precedente può istituire: a) commissioni speciali incaricate d'esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio comunale, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune; b) commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, o di enti ed aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessari senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Ai lavori delle commissioni di inchiesta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
3. Le commissioni di cui al comma 1 sono istituite con deliberazione adottate a maggioranza assoluta. Qualora abbiano funzioni di controllo e di garanzia sono presiedute da un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

Articolo 21

Regolamento interno del consiglio

1. La disciplina relativa all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale, nelle materie di cui al capo I ed al capo II del presente Titolo II, è contenuta in apposito regolamento approvato dal consiglio a maggioranza assoluta.
2. La stessa maggioranza è necessaria per le modificazioni da apportare al regolamento.
3. Il consiglio comunale è presieduto da un consigliere eletto a scrutinio segreto nella prima seduta.
4. Il presidente convoca e presiede il consiglio comunale e svolge le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, che disciplina anche le modalità di elezione a tale carica.
5. Con le stesse modalità di cui al comma precedente il consiglio comunale elegge fra i propri membri un vicepresidente, che sostituisca il presidente del consiglio in caso di assenza od impedimento.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 22

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge, ivi compreso il vicesindaco.
2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.
3. Entro il limite complessivo di cui al comma 1, possono far parte della giunta in qualità di assessori in numero massimo di due, anche cittadini non appartenenti al consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, secondo leggi vigenti.
4. Gli assessori di cui al comma 3 prendono parte alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

Articolo 23

Nomina della giunta

1. Entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco nomina gli assessori comunali, fra cui il vicesindaco.
2. Il sindaco comunica la nomina al consiglio comunale nella seduta di insediamento dopo le elezioni.
3. In caso di assenza od impedimento del vicesindaco, il sindaco assente od impedito è sostituito dall'assessore anziano.
4. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine di successione stabilito dal sindaco nel provvedimento di nomina. Gli assessori nominati successivamente nel corso del mandato seguono, nell'ordine di anzianità, gli assessori già in carica.

Articolo 24

Durata in carica

1. La giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori. In tal caso ed in ogni altra evenienza di cessazione dalla carica - per qualsiasi causa - di uno o più assessori, il sindaco ne dà motivata comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva, contestualmente alla comunicazione: della nomina del nuovo o dei nuovi assessori, qualora intenda procedere alla sostituzione; della redistribuzione degli incarichi assessorili, qualora non intenda procedere alla sostituzione.

Articolo 25

Dimissioni

1. Le dimissioni del sindaco sono regolamentate dalle leggi in vigore.

Articolo 26

Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio comunale od attribuiti - dalla legge o dallo statuto - alla competenza del sindaco, del segretario generale o dei dirigenti. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Esercita le sue funzioni collegialmente.
2. La giunta compie tutti gli altri atti ad essa demandati dalla legge; nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni; dispone l'accettazione di lasciti e donazioni quando non riguardano immobili; dispone la costituzione in giudizio del Comune, tranne i casi in cui si tratti di giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni del Comune, nei quali intervengono direttamente i dirigenti od i funzionari di settore competenti in materia.

Articolo 27

Organizzazione della giunta comunale

1. Le sedute della giunta sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte dei singoli assessori. Su invito del sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti, con obbligo di allontanarsi prima della votazione. Con lo stesso obbligo possono prendere parte alle sedute i componenti dell'organo di revisione.
2. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, il sindaco può delegare agli assessori, permanentemente o temporaneamente, la sovrintendenza su singoli affari o su settori omogenei di attività amministrativa. Tali deleghe sono comunicate al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
4. Tutte le deliberazioni della giunta sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti e con voto palese, tranne i casi in cui la legge prescrive la votazione segreta. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale quello del sindaco o di chi in sua vece presiede la seduta.
5. Per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, con propria deliberazione la giunta comunale stabilisce le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento.

CAPO IV - IL SINDACO

Articolo 28

Funzioni

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; ha la rappresentanza generale e politico-istituzionale dell'Ente, sovrintende allo svolgimento dell'attività comunale garantendone la conformità con le linee programmatiche.
2. Svolge le funzioni a lui attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, dallo statuto e dai

regolamenti.

3. Può delegare ai dirigenti e funzionari l'adozione di atti, inerenti all'attività gestionale, che la legge attribuisce alla sua competenza.

Articolo 29 Competenze

1. Oltre ad esercitare le altre competenze previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, il sindaco:

- a) convoca e presiede la giunta comunale;
- b) tutela le prerogative dei consiglieri comunali;
- c) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale coordinando l'attività degli assessori;
- d) indice i referendum comunali secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) rappresenta il Comune in giudizio;
- f) attribuisce le funzioni di messo comunale;
- g) impartisce direttive al segretario generale ed ai dirigenti per assicurare il buon andamento dell'amministrazione in conformità alle linee programmatiche, agli indirizzi del consiglio comunale ed agli indirizzi attuativi della giunta comunale.

Articolo 30

Deleghe ed incarichi

1. Oltre alla deleghe nei casi previsti dalla legge il sindaco può assegnare specifici incarichi ai consiglieri comunali per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma politico-amministrativo, con esclusione di ogni funzione amministrativa.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 31

Libere forme associative

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa-culturale-economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e di tutte le altre organizzazioni sociali.

Articolo 32

Consultazioni

1. Prima di approvare programmi od iniziative di rilievo che coinvolgono direttamente interessi specifici di determinate categorie di cittadini, il Comune può consultare la popolazione interessata per conoscerne gli orientamenti.

2. A tale riguardo il Comune:

a) promuove incontri fra esponenti dell'amministrazione comunale e rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto del programma o dell'iniziativa da adottare;

b) attiva consulte od organismi simili con la partecipazione di rappresentanti degli interessi settoriali direttamente coinvolti dall'attività comunale;

c) dispone distribuzione di questionari e sondaggi d'opinione, con le garanzie di trasparenza e chiarezza indicate al punto d);

d) convoca assemblee con la parte di popolazione direttamente interessata. La convocazione dell'assemblea deve: avvenire con congruo anticipo; essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione di manifesti all'albo pretorio del Comune ed in vari luoghi di pubblica frequenza in città; garantire la trasparenza dell'iniziativa e la chiarezza degli argomenti. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

3. Le consultazioni previste nel presente articolo sono promosse dal sindaco, anche su richiesta degli interessati, del consiglio comunale, della giunta comunale o di una commissione consiliare.

Articolo 33

Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte dei singoli cittadini e dei soggetti di cui all'articolo precedente, intese alla cura di interessi collettivi e diffusi, sono indirizzate al sindaco che, verificatane l'ammissibilità, ne informa la giunta comunale e le trasmette per l'istruttoria all'organo ed all'ufficio competenti per materia.

2. Il sindaco verifica l'ammissibilità dell'iniziativa in relazione alla tutela di un interesse collettivo e diffuso, al regolare funzionamento degli organi e degli uffici comunali, alla conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate entro 90 giorni e le conseguenti determinazioni sono comunicate dal sindaco ai presentatori per il tramite del primo firmatario dell'iniziativa.

Articolo 34

Interrogazioni popolari

1. I singoli cittadini ed i soggetti di cui all'Articolo 32 possono rivolgere al Comune interrogazioni scritte, per segnalare problemi e richiederne informazioni su materie di sua competenza. Il sindaco, verificatane la pertinenza, le trasmette agli organi competenti, curando altresì che alle stesse venga data risposta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Articolo 35

Diritto di iniziativa

1. E' ammessa l'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunale e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale. L'iniziativa si esercita mediante la presentazione al Comune di proposte concrete redatte, rispettivamente, in articoli oppure in uno schema completo di deliberazione. La proposta di regolamento o di provvedimento amministrativo deve essere accompagnata da una relazione illustrativa.

2. La presentazione della proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori del Comune risultanti iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'istruttoria si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente articolo 34.

3. Il regolamento comunale indica le materie suscettibili del diritto di iniziativa e disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori. Lo stesso regolamento individua anche i mezzi e gli strumenti attraverso i quali il Comune agevola l'esercizio del diritto di iniziativa.

4. Sono comunque escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi, contabilità e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità ed altri atti a ciò finalizzati;
- d) designazioni, partecipazioni e nomine.

Articolo 36

Approvazione della proposta

1. Il progetto di iniziativa popolare viene assegnato dalla giunta comunale all'esame della relativa commissione consiliare competente per materia, in caso di assenza viene istituita apposita commissione. La commissione decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità formale delle proposte e presenta apposita relazione al consiglio comunale entro novanta giorni dall'assegnazione del progetto.

2. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione consiliare.

3. La sottoposizione della proposta di iniziativa alla discussione e votazione del consiglio comunale

avviene secondo le modalità stabilite per la formazione dell'ordine dei giorno del consiglio stesso.

Articolo 37

Referendum consultivo

1. Sono ammessi soltanto referendum consultivi su problemi ed argomenti aventi rilevanza generale ed interessanti l'intera collettività comunale. Il referendum su argomenti di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2. L'indizione è fatta quando lo richiedono per iscritto un decimo degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento comunale disciplina le modalità per la raccolta delle firme dei sottoscrittori, la loro autenticazione e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. L'ammissibilità dei referendum è accertata da un collegio composto da tre membri eletti all'occorrenza, dal consiglio comunale, scelti tra esperti di discipline amministrative. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento del collegio.
5. La consultazione è valida se il numero dei voti validi espressi non è inferiore al cinquanta per cento degli aventi diritto. Il quesito è accolto quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un idoneo provvedimento che dia attuazione alle risultanze del referendum stesso.

CAPO II - CRITERI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 38

Criteri dell'azione amministrativa

1. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dai regolamenti che individuano l'ufficio responsabile della fase istruttoria e di ogni altro adempimento strumentale nonché quello competente per l'adozione del provvedimento terminale.
2. I regolamenti prescrivono inoltre il termine entro cui devono concludersi i procedimenti.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, il termine è stabilito in giorni 30.

Articolo 39

Motivazione

1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con la succinta esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, in base alle operazioni istruttorie espletate, e con adeguata illustrazione delle ragioni che hanno condotto alla emanazione dell'atto.

2. Ogni atto richiamato in motivazione o cui la stessa rinvii deve essere reso disponibile unitamente al provvedimento principale.

Articolo 40

Intervento nel procedimento

1. E' ammesso intervento nel procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi che ricevano pregiudizio dalla attività amministrativa nei casi e con le forme previste dal regolamento. A tal fine gli interessati formulano istanza diretta all'ufficio procedente, che valuta la ammissibilità dell'intervento entro 30 giorni.

2. Il regolamento fissa i casi, le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

Articolo 41

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del singolo procedimento cura che, nei casi previsti dalla legge, i soggetti direttamente interessati ricevano comunicazione personale del suo avvio, del suo oggetto, dell'ufficio e del soggetto responsabile.

2. Quando per il numero dei destinatari superiore alle venti unità la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, vengono disposte le forme sostitutive previste dal regolamento.

Articolo 42

Partecipazione al procedimento

1. Il Comune riconosce il diritto di ciascun abitante del territorio comunale, singolarmente e attraverso gli organismi associati nei quali è inserito, a partecipare nei modi consentiti dalla legge e dal presente statuto all'esercizio delle concrete attività amministrative.

2. Parimenti il Comune garantisce la più ampia informazione e documentazione delle proprie attività.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie, documenti ed atti scritti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare e di pronunciarsi sugli stessi a conclusione dell'iter procedurale.

4. Il regolamento comunale stabilirà le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ed i casi di esclusione o di limitazione dello stesso.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 43

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e delle aziende od enti da esso dipendenti sono pubblici.
2. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge, quelli riguardanti lo stato personale di salute degli interessati, nonché quelli di cui per effetto di una motivata disposizione scritta del sindaco o del presidente dell'azienda od ente comunale ne viene temporaneamente vietata l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli enti ed aziende dallo stesso dipendenti.
3. La limitazione di cui al precedente comma due non si applica, tranne diversa disposizione scritta del sindaco o del presidente, agli amministratori comunali per gli atti del Comune e degli enti od aziende dipendente nonché agli amministratori degli enti ed aziende per i rispettivi atti.
4. Presso apposito ufficio del Comune sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, dei regolamenti comunali e del F.A.L.
5. Per motivi di studio il Sindaco può permettere la consultazione di tutti gli atti - anche di carattere riservato - conservati in archivio, a distanza di anni quando hanno perso valore d'attualità.

Articolo 44

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi e nel rispetto della legge sul bollo.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici dei servizi, i responsabili dei procedimenti
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

CAPO IV - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 45

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli

organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, Il difensore civico esercita il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale.

Articolo 46

Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione, ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal sindaco.
6. Per gravi motivi inerenti esercizio delle sue funzioni può essere revocato dal consiglio con la maggioranza prevista nel primo comma. In tal caso il consiglio deve essere convocato per l'elezione del successore entro 60 giorni dall'esecutività della delibera.
7. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta. I suoi poteri sono prorogati sino all'entrata in carica del successore.
8. Il difensore civico, almeno una volta all'anno, dietro sua richiesta dà al consiglio comunale ragguagli sull'attività svolta.
9. Al difensore civico compete un'indennità stabilita nel provvedimento di nomina in misura non superiore ad un terzo dell'indennità di funzione del sindaco.
10. Per lo svolgimento della propria attività il difensore civico si avvale dei mezzi posti a sua disposizione dall'amministrazione comunale.

Articolo 47

Convenzione

1. In alternativa alla procedura di cui all'articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale si può far ricorso alla convenzione con la Regione o con la Provincia, secondo le loro norme in vigore.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 48

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune pone a base della propria attività amministrativa il rispetto dei principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure e riserva i compiti di indirizzo e controllo agli organi elettivi e stabilisce che gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

2. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Articolo 49

Personale

1. La dotazione organica del personale dipendente del Comune è quella risultante, sia a livello qualitativo che quantitativo, dalla relativa pianta organica deliberata a norma di legge.

2. L'apposito regolamento disciplina, oltre alla dotazione organica di cui al precedente comma 1:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, in base ai criteri del presente statuto ed ai criteri adottati dal consiglio comunale;

b) le procedure per l'assunzione del personale in conformità ai principi fissati dalla legge. In mancanza di autonome disposizioni del Comune, si applicano direttamente le norme dello Stato per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

c) le procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

d) l'attribuzione ai dirigenti ed ai funzionari, in ragione delle loro competenze, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Comune

e) le modalità di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni dei dirigenti;

f) le modalità ed i limiti, in base alle disposizioni di legge, del conferimento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

g) le modalità ed i limiti, in base alle disposizioni di legge, per la stipulazione, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

h) le modalità ed i limiti, in base alle disposizioni di legge, della costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro demandate dalla legge.

3. Nei confronti del proprio personale dipendente il Comune:

a) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale;

b) garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Articolo 50

Il segretario comunale

1. Il segretario generale, che dipende funzionalmente dal sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i settori, svolge le funzioni ed i compiti assegnatigli dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

2. Il sindaco può conferire al segretario le funzioni di direttore generale, salvo il caso in cui sia nominato - nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - un direttore generale con contratto a tempo determinato.

Articolo 51

Il vice segretario

1. Nell'ambito della dotazione organica del personale dipendente del comune è prevista la figura del vice segretario con la qualifica di dirigente.

2. Il vice segretario coadiuva e collabora con il segretario comunale e svolge le funzioni vicarie del segretario comunale per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

3. Alla copertura del posto di vice segretario si provvede con le modalità che verranno previste nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 52

I dirigenti

1. È riconosciuta nell'organico del Comune la dirigenza.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione gestionale, in forza del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.

3. Gli organi elettivi definiscono gli obiettivi programmatici, indicano le relative scale di priorità, impartiscono le conseguenti direttive generali e verificano i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità prestabilite.

4. Il sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi

programmatici e alla loro coerente attuazione.

Articolo 53

Compiti dei dirigenti

1. I dirigenti sono preposti e responsabili sia della direzione di aree e strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e delle metodologie adottate.
2. Adottano ciascuno per l'area ed il settore di competenza atti di carattere organizzativo-gestionali o anche generali.
3. Spettano ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico, fra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) tutti i compiti ad essi demandati dalla legge;
 - b) l'adozione degli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. Sono comprese in tali atti le ingiunzioni, ordinanze-ingiunzioni e gli altri atti di applicazione delle sanzioni per violazione di leggi e regolamenti, che la legge non demanda espressamente ad altri organi;
 - c) la collaborazione agli organi di governo in relazione a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.
4. il bilancio di previsione costituisce il principale atto programmatico per tutta l'attività di gestione dei dirigenti.

Articolo 54

Contratti a tempo determinato

1. Nei limiti della dotazione organica e secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. In ogni caso la durata dei contratti di cui al comma precedente non può eccedere il mandato elettivo del sindaco.

CAPO II - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 55

Servizi pubblici

1. Per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere svolti direttamente, il Comune può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- b) la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali interessati alla gestione del servizio;
- c) la concessione ad altri soggetti;
- d) la creazione di apposito organismo per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) la stipula di convenzioni con associazioni del volontariato;
- f) la costituzione di aziende speciali.

Articolo 56

Costituzione e partecipazione

1. La costituzione o partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società o la loro istituzione nell'organizzazione del Comune è esplicitamente autorizzata dal consiglio comunale, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. La deliberazione relativa regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo altresì ad assicurare che la loro attività si svolga in conformità agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficacia nonché di efficienza ed economicità di gestione.

2. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune negli enti ed organismi di cui al precedente comma avviene con le modalità previste dalla legge.

3. I rappresentanti del Comune negli enti ed organismi di cui al primo comma devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica od amministrativa acquisita per studi compiuti, funzioni disimpegnate ed uffici ricoperti. Ove non ostino particolari disposizioni normative, i rappresentanti possono essere scelti anche all'interno del consiglio comunale.

4. Ai predetti rappresentanti spettano, a carico dell'ente ed organismo relativo, le indennità ed i trattamenti previsti dalla legge.

Articolo 57

Aziende speciali ed istituzioni

1. La creazione, l'organizzazione, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali del Comune sono disciplinati dalle leggi vigenti.

2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fini del migliore esercizio dei servizi comunali a carattere sociale ed economico, il consiglio comunale provvede alla creazione di apposita "Istituzione", quale organismo strumentale del Comune per la gestione di determinato servizio, dotato di autonomia gestionale, secondo le indicazioni della legge.

3. Fatti salvi i principi direttivi contenuti nel richiamato articolo 23 della legge n. 142 del 1990, con

la deliberazione di creazione dell'"istituzione" il consiglio comunale approva anche il regolamento comunale con il quale sono disciplinati l'organizzazione, la composizione degli organi gestionali, l'ordinamento ed il funzionamento dell'"istituzione".

4. Il regolamento disciplina, altresì, le attribuzioni e le modalità operative degli organi, le competenze del direttore e le modalità della sua nomina, la provenienza del restante personale, i mezzi con i quali l'amministrazione comunale: esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. Nell'ambito dell'autonomia di gestione, l'istituzione conforma la propria attività ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio economico da perseguire attraverso l'equivalenza dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 58

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti ed organismi di cui agli articoli precedenti, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, mediante le modalità indicate nella legge, nei regolamenti e negli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. La vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale spetta alla giunta comunale. Questa riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dai suddetti organismi rispetto agli obiettivi prefissati.

3. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti stessi devono presentare alla giunta comunale, alla chiusura dell'esercizio finanziario dell'ente, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria ed operativa dell'ente, nonché degli obiettivi raggiunti.

Articolo 59

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende, società a partecipazione del Comune sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi, sia a rilevanza pubblica che privata in base alla natura dell'ente.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 60

Demanio e patrimonio

1. I beni del Comune costituiscono il demanio ed il patrimonio comunale, in conformità alla legge. La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve uniformarsi ai criteri di trasparenza efficienza ed economicità.

2. Per i beni comunali la giunta adotta adeguati provvedimenti per assicurarne o la destinazione a

funzioni di rilevante interesse pubblico o la più' elevata redditività. In presenza di rilevante interesse pubblico o sociale, la giunta può concedere i beni comunali in comodato o in uso gratuito od a condizioni di favore, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. Sono considerati beni di particolare interesse della Città: gli alberi, le opere d'arte, gli edifici storici ed artistici, i monumenti, i parchi ed i giardini sia pubblici che privati soggetti a vincoli risultanti da legge o da convenzioni e regolamentati con apposita normativa.

4. I diritti speciali gravanti su beni appartenenti ad altri soggetti sono disciplinati dalle disposizioni particolari che regolano la materia

5. Di tutti i beni comunali e dei diritti speciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite nell'apposito regolamento di contabilità, di cui al successivo articolo 63, che dovrà precisare anche i criteri di concessione ed i modi di utilizzo.

Articolo 61

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili sono di norma dati in affitto od in locazione con l'osservanza delle disposizioni di legge e dei criteri indicati nel precedente articolo 60.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a prezzo di mercato, con destinazione del ricavato alla realizzazione di opere pubbliche od all'estinzione di passività onerose. In casi straordinari di comprovata convenienza, le proprietà comunali possono essere permutate con altri beni di pari valore. In ogni caso verranno esperiti i più adeguati confronti selettivi nel pieno rispetto della trasparenza.

Articolo 62

Contratti

1. Nel rispetto delle disposizioni impartite dalla legge, le norme relative ai procedimenti contrattuali sono stabilite dallo speciale regolamento.

Articolo 63

Contabilità, e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, inoltre, il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità generale. Lo stesso regolamento stabilirà altresì le modalità ed i mezzi per l'esame da parte dell'amministrazione comunale dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti dal Comune, nonché dei consorzi, enti e società al quali il Comune partecipa.

2. Alla gestione del bilancio provvedono:

- la giunta comunale, attraverso l'approvazione del piano esecutivo di gestione e gli altri atti di indirizzo;

- i dirigenti ed i funzionari, secondo le competenze ad essi demandati dalle norme in vigore.

Articolo 64

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è preordinato alla verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti dagli organi di governo e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, alla valutazione dell'andamento generale dell'attività dell'ente ed all'individuazione degli interventi correttivi per assicurare efficacia, efficienza e produttività di gestione.

2. Il controllo di gestione si sviluppa attraverso analisi sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi e dei ricavi, su indicatori quantitativi e di riscontro qualitativo.

Articolo 65

Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge, al di fuori del proprio seno e con voto limitato a due componenti, un collegio dei revisori composto da tre membri, secondo le modalità previste dalla legge. Il collegio dei revisori è un organo autonomo che esplica il suo mandato in modo attivo e sostanziale, cooperando nelle funzioni di controllo e di indirizzo del consiglio comunale. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità economica finanziaria e contabile della gestione dell'ente, secondo le forme previste dal regolamento di contabilità comunale.

2. Il collegio dei revisori, anche in base ai riscontri di cui all'articolo 64, esprime rilievi e proposte per assicurare una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. La periodicità e le modalità di effettuazione delle verifiche di cassa e dei rendiconti di competenza e di cassa, in contraddittorio col tesoriere comunale, sono stabilite e disciplinate dal regolamento di contabilità.

4. Ai sensi di legge il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune. Spetta al regolamento comunale di contabilità stabilire le modalità concrete di esercizio, da parte del collegio dei revisori, dell'attività e dei compiti di vigilanza. Nello svolgimento di tale compito i componenti del collegio dei revisori, singolarmente o collegialmente, possono chiedere di essere ascoltati dalla giunta comunale per illustrare particolari situazioni riferiti alla gestione economico-finanziaria e contabile del Comune.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO I

REGOLAMENTI COMUNALI

Articolo 66

Ambito regolamentare

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità alle norme del presente statuto.

Articolo 67

Formazione dei regolamenti

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 35 del presente Statuto, l'iniziativa per l'adozione dei regolamenti comunali spetta ad 1/5 dei consiglieri comunali, alla giunta comunale ed ai cittadini.

2. Tutte le proposte di regolamento sono sottoposte alle commissioni consiliari competenti per materia, ove formalmente costituite. Successivamente il regolamento è deliberato dal consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza sia attribuita alla giunta comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. Dopo la conseguita esecutività, approvazione od omologazione, il regolamento è soggetto ad ulteriore pubblicazione all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni. Alla scadenza di tale pubblicazione il regolamento acquista piena efficacia.

CAPO II - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 68

Modalità

1. Le modifiche dello statuto sono adottate dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge. Ogni modifica può essere apportata purché siano trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima sua modifica od integrazione, salvo i casi previsti dalla legge.

2. L'iniziativa di revisione o modifica dello statuto respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di rigetto.

3. La deliberazione d'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dall'approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione diviene operante con l'entrata in vigore del nuovo statuto.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente atto, il consiglio comunale in sessione straordinaria può promuovere la verifica sull'attuazione dello statuto, adottando ogni necessaria modificazione secondo le norme in vigore.

Articolo 69

Disposizioni finali

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato, unicamente a quello generale sull'organizzazione del Comune, entro sei mesi dalla entrata in vigore dello statuto.

2. Gli altri regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono deliberati entro

un anno dall'entrata in vigore dello statuto, tranne quelli sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio e quello sui contratti.

© 2008 Comune Di Bordighera - P.IVA: 00260750088 - [Dichiarazione di Accessibilità](#)

Progetto e Programmazione: [Warp.it Web Design](#) - Design & Usabilità: [Nutek.it](#) - Visualizza i

[Crediti del progetto](#)

